



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

OGGETTO :REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitre**, del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X		
GALLI REMO	CONSIGLIERE	X		
GALLI ROMINA	CONSIGLIERE	X		
GALLI ALESSIA	CONSIGLIERE		X	G
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
TODESCHI SAMANTHA	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE	X		
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE	X		
GALLI FEDERICO	CONSIGLIERE		X	G
Totale		7	2	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Livigno, intende riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato;
- l'Ente sostiene il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari e considera il volontariato quale espressione del contributo attivo della comunità allo sviluppo e allo sviluppo e alla diffusione di servizi di pubblica utilità sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione ritiene, quindi, opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini, oltre che di Associazioni già costituite, per lo svolgimento di attività di carattere volontario, dirette al conseguimento di finalità di interesse pubblico nei vari ambiti nei quali il Comune agisce;
- è volontà dell'Ente regolamentare l'attività delle persone che, senza alcun corrispettivo, intendono dedicare liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a beneficio della collettività amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha:

- sancito che le amministrazioni locali possono ricevere "l'offerta spontanea e disinteressata dei singoli cittadini" che siano disposti a collaborare per fini di solidarietà sociale, avvalendosi direttamente delle attività di tali cittadini;
- stabilito che gli enti locali possono stipulare dei contratti assicurativi a tutela dei singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale;

CONSIDERATO, inoltre, che i Giudici della sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi al fine dell'utilizzo dell'opera dei singoli volontari e dell'attivazione delle polizze a loro favore:

- l'approvazione di una "apposita disciplina regolamentare" che assicuri "la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale";
- l'istituzione del "Registro" imposto all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" anche per gli enti locali;

VISTO, a tal fine, lo schema di "Regolamento dell'Albo dei Volontari", composto da n. 10 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

RILEVATO CHE il testo del regolamento, per quanto esposto, è conforme ai principi e alla normativa statale e regionale vigente ed è quindi meritevole di approvazione

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L. 102/2009;

L'Assessore Galli Romina: "Oggi portiamo in Consiglio appunto per prevenire e contrastare il disturbo del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è un fenomeno che anche sul nostro territorio sta prendendo dei numeri abbastanza importanti. Rispetto ad alcuni dati da cui siamo partiti per ragionare su questo tema, è importante tenere presente che la Lombardia comunque è una delle Regioni in Italia, in cui si gioca maggiormente, stiamo parlando di gioco d'azzardo legale, però ecco, che interessa diverse persone, la provincia di Sondrio è la seconda in Italia per giocato. Come dato statistico, proprio per rendersi conto anche del fenomeno, teniamo in considerazione che Livigno ha, dato puramente statistico, proprio una stima dell'Istat, la popolazione che può essere soggetta a gioco d'azzardo patologico, si potrebbe girare intorno alle 90 persone per il solo Comune di Livigno. Oltre ai giocatori d'azzardo patologico, ci sono poi i giocatori problematici. Quindi il problema si amplifica se poi consideriamo anche le persone che non rientrano nella categoria dei giocatori patologici ma problematici. Il presente regolamento è un prodotto che ha visto la collaborazione di tutti i Comuni dell'Alta Valle, per cui da Sondalo a Livigno, ci sono state diverse iniziative, anche legate sia alla formazione per gli amministratori, sia per la formazione per i Vigili, per la Polizia Locale di tutti i Comuni e altre iniziative di formazione e sensibilizzazione sono già programmate e saranno rivolte ai giovani e anche alla fascia della popolazione anziana, per cui dai 65 anni in su, ritenuta una categoria a rischio per quanto riguarda il disturbo del gioco d'azzardo. Il regolamento che andiamo oggi a presentare, non prevede grosse differenze rispetto a quello che prevede la normativa regionale, per cui per quanto riguarda le nuove installazioni, le nuove autorizzazioni, entreranno in vigore le normative regionali che riguardano le distanze, per cui i 500 metri dai luoghi sensibili. I luoghi sensibili sono considerati gli istituti scolastici, gli impianti sportivi, i luoghi di culto e verrà altresì integrata anche con un'apposita ordinanza sindacale, una limitazione rispetto agli orari di accensione delle macchinette nei locali pubblici, prevedendo dei momenti in cui nell'arco della giornata, le macchinette devono essere necessariamente spente. Le fasce orarie nelle quali sarà previsto lo spegnimento delle macchinette, saranno quelle considerate sensibili e riguardano soprattutto il tempo legato più alla vita familiare, per cui si andranno a preservare quegli orari e quegli spazi da dedicare appunto alla famiglia, alle relazioni anche personali delle persone e anche quelle fasce orarie in cui i locali possono essere frequentati anche da minorenni, quindi essere tutelati anche loro da questo punto di vista. I dati sono abbastanza preoccupanti, perché se pensiamo solo il Comune di Livigno, secondo l'Agenzia dei Monopoli, nel 2018 c'è stata una spesa legata al gioco d'azzardo di circa tre milioni di euro, solo per il Comune di Livigno. È importante quindi adottare delle misure che vadano un po' a contrastare questo fenomeno, anche perché non tutti i giocatori patologici o problematici, accedono a quei servizi preposti per evitare poi di avere anche altre ripercussioni nella vita familiare e anche altre ripercussioni economiche. Quindi è importante adottare queste forme, già in passato abbiamo preso altre iniziative in questo senso, questa sicuramente va a rinforzare tali iniziative, crediamo che sia assolutamente necessario adottare questo Regolamento e altrettanto necessario farlo in un modo anche d'ambito Alta Valle, per evitare che nei Comuni limitrofi possano esserci delle limitazioni diverse o nessuna limitazione, proprio perché la vicinanza può portare i giocatori, soprattutto quelli patologici, a recarsi altrove per giocare, per cui l'importante aver adottato questo Regolamento su tutto il comprensorio dell'Alta Valle, proprio per far sì che si possa contrastare sempre in una maniera più efficace."

Con voti 7 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 7 i presenti dei quali 7 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento dell'Albo dei Volontari" composto da n. 10 articoli che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale,

DEMANDARE, agli uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione

DISPORRE che alla data di esecutività della presente deliberazione il regolamento in oggetto venga ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale, e conseguentemente lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione con voti 7 favorevoli e 0 contrari, essendo 7 i presenti dei quali 7 i votanti e 0 gli astenuti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter procedere con gli atti di propria competenza.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 20/11/2019

Oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Livigno, li 20/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Chiara Paggi / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 69 DEL 23/12/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 07/01/2020 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 69 DEL 23/12/2019

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Regolamento comunale dell'Albo dei Volontari

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente, intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente anche in supporto alle attività delle associazioni esistenti e in collaborazione con esse, per consentire alle persone la piena espressione della propria solidarietà sociale e civile.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. L'Ente si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità civile, sociale e solidaristica dei cittadini.
4. Il Comune di Livigno:
 - Riconosce e valorizza il ruolo del volontariato civico quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione nella risposta ai bisogni della comunità;
 - Promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - Sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari;
 - Favorisce l'incontro dei singoli volontari civici tra di loro e con le realtà associative locali.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Ambiti di intervento

L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:

sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione: a titolo esemplificativo, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose;

culturale/turistico/sportivo: attività di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nel museo, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico – artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; supporto nell'organizzazione di eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive promosse dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni e comitati, al fine di valorizzarle con il proprio apporto individuale; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;

istruzione e formazione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai vari plessi, attività di prescuola negli istituti scolastici per le famiglie che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, eventuale servizio di accompagnamento per il trasporto scolastico e dei bambini portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo, progetti realizzati in accordo con gli istituti scolastici;

tecnico: tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccole manutenzioni degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti o neve in aree pubbliche, scuole, aree cimiteriali, aree connesse a strutture sportive ecc.)

comunicazione: supporto e valorizzazione della comunicazione istituzione mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo dei social network, nelle campagne di comunicazione svolte dall'ente, distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto, è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

La giunta comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori ambiti o settori di intervento dei volontari, individuando i servizi per i quali gli stessi potranno collaborare.

E' escluso dalle competenze del presente regolamento il servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa.

Articolo 5 – Albo dei Volontari

1. È istituito l'Albo dei Volontari.
2. Sono iscritti all'Albo gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dall'Albo e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. L'Albo è tenuto dall'ufficio Servizi alla Persona; è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Servizio Affari Generali pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione all'Albo dei Volontari.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione all'Albo dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da due funzionari e dal sindaco pro tempore dell'ente o da suo delegato.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione all'Albo. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda svolgere attività di volontariato deve possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda d'iscrizione, unitamente alle proprie generalità, recapiti e residenza:
 - Età non inferiore ai 18 anni;
 - Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
 - Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.
4. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il volontario può:
 - Dare indicazione dell'ambito di attività in cui vuole svolgere l'attività di volontario;
 - Dare l'autorizzazione alla pubblicizzazione del proprio nominativo in apposita sezione del sito del Comune, con l'indicazione dell'ambito di attività in cui si rende disponibile e dei progetti di volontariato cui ha partecipato.
5. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni,

L'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti all'Albo dei Volontari ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti anch'essi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 9 – Rimborsi spese

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese degli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Il Comune si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute adeguatamente documentate e direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili (es. rimborso chilometrico) saranno rimborsate in presenza di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Articolo 10 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale e entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sono abrogate tutte le eventuali norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.